

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Sunto di petizione — Discussione e approvazione immediata del progetto di legge per l'approvazione della convenzione tra le finanze dello Stato e la città di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa — Seguito della discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Articolo 17 del progetto ministeriale, ricomposto dall'Ufficio centrale — Osservazioni ed istanza del ministro dell'istruzione pubblica — Adozione degli articoli 17 e 18 ricomposti dall'Ufficio centrale — Articolo 19 dell'Ufficio centrale emendato dall'Ufficio centrale — Emendamento del senatore Moris — Ministro dell'istruzione pubblica, senatori Mameli, Moris e Pinelli — Adozione dell'articolo 19, emendato dall'Ufficio centrale, in un coll'emendamento del senatore Moris — Approvazione della proposta del ministro dell'istruzione pubblica — Articolo 21 dell'Ufficio centrale — Aggiunte ed emendamenti proposti dal senatore Moris, dal ministro dell'istruzione pubblica, e dal senatore Pinelli — Ritiro degli emendamenti dei senatori Moris e Pinelli — Adozione dell'articolo 21 colle modificazioni proposte dal ministro dell'istruzione pubblica, e degli articoli 22 e 23 dell'Ufficio centrale — Incidente sull'articolo 21 — Ministro dell'istruzione pubblica, senatori Mameli e Moris — Articolo 24 dell'Ufficio centrale — Aggiunta al medesimo del senatore Sauli, combattuta dal ministro dell'istruzione pubblica — Senatori Luigi Di Collegno, Sauli, Mameli e ministro dell'istruzione pubblica.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane. (Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, degli affari esteri e più tardi anche quello della guerra.)

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Dà in seguito comunicazione dell'omaggio fatto al Senato dal signor Magni Alessandro di una quantità di esemplari del programma e statuti della società in accomandita per promuovere negli Stati Sardi l'apicoltura.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

2052. Camerale G. B., di San Martino Siccomario, ricorre al Senato perchè voglia estendere l'esenzione dalla leva militare a favore di quelli che trovavansi già ammogliati o vedovi con prole all'epoca dell'ultima leva del 1854.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVENZIONE TRA LE FINANZE DELLO STATO E LA CITTÀ DI TORINO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI SANTA TERESA.

PRESIDENTE. Siccome ieri ho avuto l'onore d'annunziare al Senato, io sono per proporre al medesimo di dar passo al progetto di legge riguardante la convenzione tra le finanze dello Stato e la città di Torino pel prolungamento della via di Santa Teresa. (Vedi vol. Documenti, pag. 678.)

La relazione di questo progetto è già stata distribuita a tutti i senatori, quindi credo che avranno potuto prenderne conoscenza.

Chi approva questo divisamento, sorga. (Il Senato approva.)

SESSIONE 1855-56 — SENATO DEL REGNO

Darò lettura del progetto di legge. (Vedi infra)
È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli separatamente, per quindi porli ai voti.

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 13 gennaio 1856, seguita tra le finanze dello Stato e la città di Torino in ordine al prolungamento della via di Santa Teresa ed alla formazione di apposito piazzale sulla fronte dello scalo della ferrovia di Novara, colla contemporanea cessione dalle finanze alla città del terreno occorrente al summenzionato fine, del quantitativo cioè di ettari 1 21, 61 2 per la via, e di ettari 1 75, 26 66 per il piazzale. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di lire trentamila, ammontare approssimativo della quota di concorso a carico delle finanze nella spesa delle opere necessarie per il prolungamento della via e per la formazione del piazzale, di cui è cenno all'articolo 2 di detta convenzione.

« Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1856, con applicazione all'apposita categoria sotto il n° 144, colla denominazione: Concorso delle finanze nella spesa di prolungamento della via di Santa Teresa, e formazione di piazzale sulla fronte dello scalo della ferrovia di Novara. »

(È approvato.)

Prego il senatore segretario Marioni di fare l'appello, affinché si compia immediatamente lo squittinio segreto.

(Il senatore segretario Marioni procede all'appello nominale.)

Lo squittinio segreto ha dato il seguente risulamento:

Votanti	53
Voti favorevoli	54
Voti contrari	1

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che la discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica ferì si aggirò in ultimo sull'articolo 17 del progetto ministeriale, stato ricomposto dall'ufficio centrale.

MAMELI, relatore. La seconda parte è stata trasportata sotto l'articolo 21; in conseguenza siamo d'accordo col ministro che si metta ai voti la prima parte, e l'altra sia riservata.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Cominciano coll'articolo 18 le attribuzioni del Consiglio superiore d'istruzione.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Le osservazioni dell'onorevole signor ministro si riferiscono anche all'articolo 17?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Desidero di dare una spiegazione.

Le attribuzioni del Consiglio superiore d'istruzione sono di tre specie:

La prima riguarda il diritto che compete al Consiglio superiore di dare un parere veramente obbligato sopra diverse questioni che riguardano il pubblico insegnamento;

La seconda riguarda i casi di parere facoltativo, cioè quando il ministro possa sottomettere o no, secondo i casi, certe questioni al Consiglio superiore;

La terza consiste nel dare al Consiglio facoltà di pronunciare un giudizio in certi casi.

Io pregherei il Senato, votate che sieno queste disposizioni, di abilitare l'ufficio centrale a coordinarle ripartitamente in tre categorie secondo la loro natura, appunto per facilitare poi anche a chi dovrà ricorrere alla legge l'applicazione di ogni cosa, e quindi evitare una certa confusione che vi può essere nell'attuale redazione del progetto, in cui non sono veramente scerverate queste attribuzioni l'una dall'altra.

Questa è l'unica osservazione d'ordine che voleva fare, appunto per lasciare questa facoltà all'ufficio centrale, la quale però non deve per nulla mutare le deliberazioni che prenderà il Senato.

Venendo poi all'articolo testè letto dall'onorevole presidente, io non ho difficoltà alcuna di ammetterlo, perchè è affatto analogo a quello del Ministero.

In quanto all'alinea, mi riserverò di parlare dopo.

PRESIDENTE. La sola differenza che passa tra l'uno e l'altro articolo in ordine al primo paragrafo, sta in ciò che nel progetto dell'ufficio centrale si dice *concernenti*, e nel progetto ministeriale si dice *relativi* alla pubblica istruzione.

Metto dunque ai voti l'articolo sovra menzionato, o messo però l'alinea.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 18. Può il Consiglio, per propria iniziativa, proporre al ministro quei provvedimenti che stimasse convenienti all'incremento degli studi. »

L'ufficio centrale propone la seguente redazione:

« Art. 19. Può, per propria iniziativa proporre al ministro quei provvedimenti che stimi utili all'incremento ed al buon indirizzo degli studi. »

Nell'articolo dell'ufficio centrale si è aggiunto unicamente,

dopo la parola *incremento*, quelle: *ed al buon indirizzo degli studi.*

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È una frase di più aggiunta, che spiega forse meglio lo scopo a cui tende questa disposizione; dunque non v'ha motivo di opporsi a tale miglioramento.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo quale è compilato dall'ufficio centrale.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 19 del progetto ministeriale:

« Appartiene al Consiglio di esaminare i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento ed i programmi degli studi.

« È chiamato a dare il suo parere sui regolamenti relativi agli esami di concorso, all'istituzione di nuove cattedre, collegi, convitti, ed in genere a tutto quanto riguarda l'ordinamento generale degli studi e la loro ripartizione fra i diversi rami d'insegnamento e le diverse cattedre. »

MAMELI, relatore. Nel progetto dell'ufficio vi sono a fronte di questo articolo gli articoli 20, 21 e 23.

PRESIDENTE. Dunque l'ufficio centrale propone che si ponga in votazione l'articolo 20 da esso compilato, che è del tenore seguente:

« Art. 20. Il Consiglio dà il suo parere sui regolamenti degli esami di concorso, sulla istituzione di nuove cattedre, di collegi, di convitti, e su tutto quanto riguarda l'ordinamento generale degli studi e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse cattedre. »

« Per questo oggetto può chiedere l'avviso dei corpi scientifici o di persone di speciale capacità, ed istituire apposite Commissioni. »

MORIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Moris.

MORIS. Pel caso che sia adottato dal Senato l'articolo 20 dell'ufficio centrale, io proporrei che l'alinea di questo stesso articolo sia trasportato dopo l'articolo 22 del progetto dell'ufficio centrale, e la ragione è la seguente:

Raramente succederà il caso, e sinora non credo che sia succeduto, che il Consiglio abbia dovuto aver ricorso a persone di speciale capacità, ovvero abbia dovuto istituire apposite Commissioni per portar giudizio sulle cose indicate all'articolo 20; invece il Consiglio ha frequentemente nominate delle Commissioni per portar giudizio sopra i libri e sopra i trattati destinati al pubblico insegnamento. Laonde, adottando il progetto dell'ufficio centrale, il secondo paragrafo o l'alinea dell'articolo 20 potrebbe trasportarsi subito dopo l'articolo 22, e così potrebbesi forse dire:

« Per quest'oggetto, come per quelli contemplati dal precedente articolo 20, egli può chiedere l'avviso dei corpi scientifici o di persone di speciale capacità, ed istituire apposite Commissioni. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io invece credo che sarebbe meglio toglierlo di mezzo, perchè non è altro che una ripetizione di una disposizione analoga già votata riguardo alla composizione del Consiglio superiore negli articoli che tengono immediatamente dietro alla composizione del Consiglio superiore.

Nell'articolo 17 del progetto dell'ufficio si dice:

« Possono intervenire alle sedute del Consiglio superiore quelle persone il cui avviso è dal ministro creduto utile in qualche discussione.

« In nessun caso l'avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio. »

L'unica differenza che vi passa si è che nell'alinea di cui si tratta è estesa la facoltà anche a creare nuove Commissioni; ma, in quanto alla chiamata di persone competenti per discutere e avere il loro avviso sulle diverse materie che saranno trattate, questa facoltà è già data in una disposizione anteriore. Dunque, tutt'al più se si crede, si potrebbe aggiungere l'ultima parte che riguarda la facoltà di comporre Commissioni estranee al Consiglio superiore.

MORIS. Non si tratterebbe solamente della facoltà che ha il ministro di creare Commissioni; questa facoltà sarebbe pur data al Consiglio.

Sinora il Consiglio ne ha usato, e parmi che non sia conveniente il toglierla, trattandosi di esame e di giudizio di libri o trattati vari.

Si richiedono in questo caso delle specialità. Il Consiglio avrà delle specialità nel suo seno, ma poche e non sempre, non potendo tutte essere nello stesso Consiglio rappresentate.

MAMELI, relatore. Non è questione qui se convenga o no di lasciare al Consiglio tale facoltà, ma è questione di sapere se è necessario esprimerla nella legge. Siamo d'accordo col senatore Moris che convenga usare di questa facoltà, ma non c'è bisogno di disposizione legislativa. Del resto non è importante; e se è d'accordo il signor ministro, è meglio sopprimerlo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Che sia espressa per legge la facoltà data anche al Consiglio di creare apposite Commissioni di persone estranee al Consiglio medesimo, credo che non sia mal fatto; anzi, mi è avviso che possa giovare a mettere il Consiglio in grado di poter giudicare, con piena cognizione di causa, delle questioni che gli sono sottomesse. Mi pareva solo che la prima parte fosse come una ripetizione.

Non faccio però difficoltà che anche la prima parte venga ammessa: sarà una spiegazione maggiore data a quest'articolo, in ordine alla facoltà riservata al Consiglio superiore di consultare non solamente individui, ma anche corpi scientifici.

Recedo dunque dalle osservazioni fatte prima.

FINELLI. Se non m'inganno, le osservazioni testè fatte versano sopra l'alinea dell'articolo 20 dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Appunto.

FINELLI. In tal caso sarebbe come dire che la Commissione superiore può formare entro al suo seno delle Sottocommissioni onde occuparsi, dirò così, specialmente di un dato oggetto. Questo pare non sia necessario dirlo, e credo non sia stata forse intenzione nemmeno di dirlo dove si tratta di questa Commissione. Ma la cosa cambia aspetto se si tratta di istituire apposite Commissioni fuori del proprio seno, ad insaputa del ministro; ciò mi pare che non sia troppo confacente al regolare andamento delle cose e del Consiglio.

CIBBARIO, ministro degli affari esteri. Il ministro presiede il Consiglio superiore.

FINELLI. Il Consiglio potrebbe rivolgersi al ministro, il quale potrebbe poi nominare cotali Commissioni, prendendole ove meglio crede; ma questo istituire delle Commissioni sembra sia veramente fuori delle attribuzioni di un corpo consultivo, e sembra anche sia un po' fuori delle abitudini di simili istituzioni.

MORIS. Osserverò solamente che il ministro è presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Non aggiunge nulla il senatore Moris?

MORIS. Aggiungerei alle parole « Per questo oggetto » le seguenti: « come per quello contemplato nel precedente articolo. » L'alinea sarebbe così concepito:

« Per questo oggetto, come per quello contemplato nell'articolo precedente, può chiedere l'avviso dei corpi scientifici o di persone di speciale capacità, ed istituire apposite Commissioni. »

PRESIDENTE. Dunque, sotto riserva del riordinamento degli articoli che si farà dall'ufficio centrale, metterò ai voti l'alinea dell'articolo 20 così emendato, il quale sarà trasportato all'articolo 22.

Chi approva quest'alinea, voglia sorgere.

(È approvato.)

Chi approva l'articolo intero, voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 21 del progetto ministeriale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome gli articoli dell'ufficio centrale non corrispondono punto con quelli del progetto del Ministero, sarebbe perciò bene attenersi all'uno o all'altro di questi progetti.

A quest'ora, del resto, le differenze essenziali che esistevano tra il progetto del Ministero e quello dell'ufficio centrale sono già dileguate, e gli articoli successivi non presentano più gravi differenze. Dimodochè bisogna per forza scegliere uno dei due progetti; diversamente si dovrebbe ricorrere sempre all'articolo corrispondente non per numero, ma per sostanza, il che farebbe perdere molto tempo e traviare la discussione; onde io consento che si segua la discussione sul progetto dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Leggerò quindi l'articolo 21 dell'ufficio centrale.

« Art. 21. Egli dà il suo avviso:

« 1° Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza ed applicazione delle leggi;

« 2° Sulle domande degli studenti per ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, e per dispense dai medesimi;

« 3° Sul chiudimento di scuole e di convitti privati, secondo il disposto dell'alinea dell'articolo 6;

« 4° Sui dubbi di competenza fra le autorità preposte all'amministrazione della pubblica istruzione. »

MORIS. Nell'articolo 21 si indicano parecchi casi, sopra i quali, a termini dell'articolo 50 del progetto dell'ufficio centrale, il consultore è tenuto a dare il suo preavviso, ma si sono dimenticati i depositi.

Resta a vedere se convenga al paragrafo 2 dell'articolo 21, dove è detto « Sulle domande degli studenti per ammissione eccezionale ai corsi ed agli esami, e per dispensa dai medesimi, » resta a vedere, dico, se convenga aggiungere « e dai depositi. » È stabilito dai regolamenti in quali casi i giovani ne possano andare esenti; sopra di ciò il consultore deve dare il suo giudizio. Questo giudizio giova forse qualche volta che vada innanzi al Consiglio superiore, nei casi cioè di lagnanze di qualche giovane e simili; egli è perciò che io proponeva che si aggiungesse a quel paragrafo « e dai depositi. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non solo sopra la dispensa dai depositi, ma anche sopra la restituzione di essi in parte od in totalità, il consultore è solito a dare il proprio avviso, come pur anche su altre domande, come sarebbero quelle di ammissione agli esami dopo essere stati rimandati, benchè non sia scaduto il tempo che si richiede dalla legge; quelle di ammissione ai corsi, e sopra diversi altri punti; cosicchè è, a parer mio, indispensabile di aggiungere un articolo generale, in cui si dichiara di rimandare al Consiglio tutte quelle questioni le quali riguardano l'amministrazione e l'insegnamento, che gli verranno sottomesse dal ministro. È necessario appunto per non dimenticare al-

cuna delle cose sulle quali potrebbe esser utile l'avviso dello stesso Consiglio.

In quanto poi al secondo alinea di questo articolo, concernente le domande degli studenti per ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, per dispense dai medesimi, al che si può aggiungere « e per le dispense dai depositi e per restituzione dei medesimi, » io faccio osservare che qui viene il caso appunto d'introdurre una modificazione, qualora il Senato sia d'avviso che il Consiglio superiore non possa occuparsi di tutte le domande, di tutti i ricorsi e di tutti i reclami che si sporgono riguardo a queste questioni, perchè, come ho già avvertito fin dall'altro giorno, esse sono in quantità veramente ingente, giacchè per il solo circondario dell'Università di Torino toccano circa le cinquemila, alle quali or verrebbero aggiunte ancora quelle che appartengono agli altri circondari.

Per non sottoporre al Consiglio tutti codesti minuti affari, quali tuttavia vorranno essergli deferiti nell'interesse dell'amministrazione e del pubblico insegnamento?

Evidentemente quelli che danno luogo a maggiori contestazioni, perchè la massima parte essendo cose di poca entità, essendo cose che possono risolversi facilmente, se è bene che per esse vi sia un consultore, non è necessario che intervenga il parere del Consiglio superiore, il quale è già carico di affari più importanti, epperò sarebbe nell'impossibilità di dar corso a tutte codeste minutissime pratiche.

Perciò, oltre di accettare l'emendamento proposto dal senatore Moris, io vorrei aggiungere ancora un secondo alinea all'articolo 22, e dire:

« Sulle dimande degli studenti per ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, e per quelle dispense dai medesimi, nonché dai depositi, e per restituzioni di essi in parte od in totalità, tuttavolta che saranno deferite dal Ministero al Consiglio. »

Secondo questa aggiunta, ne avverrà che il ministro, sempre quando concorra nell'avviso del consultore, risolverà la questione e deciderà la cosa a tenore di esso.

Quando invece si tratterà di un punto grave e controverso, allora lo sottometterà al Consiglio superiore.

MORIS. Sono perfettamente d'accordo col signor ministro sulla convenienza di limitare le dimande che devono portarsi davanti al Consiglio superiore; ed è a quest'oggetto che io proporrei un'aggiunta all'articolo 21, la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Fra le domande di cui al paragrafo 2 di questo articolo saranno sempre portate avanti il Consiglio superiore quelle intorno alle quali il preavviso del consultore non sia stato conforme a quello spiegato dai rettori delle Università. »

Posta in esecuzione la legge che si discute, non essendovi più il consultore nelle Università di Genova e di Sardegna, di necessità bisognerà che vi sia qualcuno che ne faccia le veci, almeno pel così detto *nihil obstat* e per alcune altre incombenze. Costui sarà, credo, il rettore. Le domande poi per dispensa dai corsi e simili da tutte le Università verranno al signor ministro, il quale le sottoporrà all'esame del consultore universitario. Ma il ministro sarà costretto a consultare i rettori delle diverse Università, i quali soltanto possono conoscere e giudicare di quelle che i postulanti avranno indicato.

Poste queste cose, quando, sopra una domanda di uno studente, il parere del rettore o della persona che presiede all'Università non sia conforme a quello del consultore universitario, allora sorgerà il caso che il ministro debba sotto-

porre la domanda al Consiglio superiore. In tutti gli altri casi il ministro la potrà o no sottoporre, secondo che giudica più conveniente.

A questo scopo tende l'aggiunta che io ho proposta perchè sia fatta all'articolo 21.

Aggiungerò che questo è a un dipresso quello che già è stabilito dalla legge del 4 ottobre 1848.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Sarà bene che dia prima lettura della sua aggiunta.

MORIS. « Fra le domande di cui al paragrafo 2 dell'articolo 21 saranno sempre portate avanti il Consiglio superiore quelle intorno alle quali il preavviso del consultore non sia stato conforme a quello spiegato dai rettori delle Università. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Moris tenderebbe ad obbligare il ministro a sottoporre al Consiglio superiore tutti i ricorsi riguardo all'ammissione agli esami, ai corsi ed a dispense, oppure alla dispensa dai depositi o restituzione di essi, alla conferma della laurea e tante altre cose, e ciò quando l'avviso del rettore dell'Università non vada d'accordo con quello del consultore.

Io credo che, con questo vincolo, accadrà che una gran parte di queste pratiche dovranno essere sottoposte al Consiglio superiore, perchè generalmente le domande le quali vengono dalle altre Università sono dal consultore, se non respinte, totalmente modificate.

Accade poi che la massima parte di questi ricorsi, di queste domande sono per cosa di poca entità, come già diceva prima. Si tratta, supponiamo, di vedere se un giovane il quale ha fatto i suoi studi possa essere ammesso all'esame, quantunque gli manchi un mese o quindici giorni. Si tratta di esaminare se un giovane, il quale siasi presentato alla iscrizione un giorno o due dopo, debba ancora esservi ammesso.

Ebbene la massima parte delle pratiche sono di questa entità. Casi veramente gravi, che possano pregiudicare la carriera o favorirla di troppo in modo da rilassare gli studi, non se ne presentano che straordinariamente.

Accade che in generale i rettori stanno letteralmente ai regolamenti. Questi prescrivono: al tal giorno scade il tempo utile per l'iscrizione; il giovane è stato rimandato dall'esame in questa sessione, quindi non può più prendere l'iscrizione.

Quindi ne verrebbe che, stando alla lettera, un postulante dovrebbe perdere talvolta un anno. Ora il rettore starebbe sempre naturalmente alla lettera del regolamento; ma quando si sappia che la regola che si debbe adottare si è che, quando vi sono tali piccoli differenze, non bisogna essere tanto rigidi da far perdere un anno ad un giovane, che ne avverrebbe? Avverrebbe che bisognerebbe portare sempre tali ricorsi al Consiglio superiore, il quale per conseguenza dovrebbe essere occupato di cose di pochissima entità.

Mi pare doversi restringere l'aggiunta della Commissione ai casi eccezionali e straordinari che veramente meritano di essere deferiti al Consiglio superiore. Nessuno credo possa pensare che il ministro voglia abusare in questa materia. Ogniqualvolta si tratterà di questione un po' dubbia e tanto poco complicata, per cui possa portarsi nei regolamenti, nei decreti, una variazione, una eccezione che ne leda lo spirito, o da cui possa derivare rilassamento negli studi, è certo che il ministro, per incarico della propria responsabilità, per debito di coscienza, si farà premura di ricorrere ai lumi del Consiglio.

Ond'è che nel modo da me suggerito parmi che evitiamo che il Consiglio sia sopraccarico di piccole cose, e nello stesso tempo si ottenga lo scopo di lasciare ad osso di decidere quei punti gravi nei quali veramente si richiede un esame profondo e la decisione d'un corpo imponente.

Del resto, giova sempre avvertire che noi facciamo questa legge per semplificare l'andamento degli affari, per toglier di mezzo ogni incaglio nella spedizione delle pratiche. Ora, se noi adottassimo l'emendamento proposto, temo che noi torneremmo invece a complicare grandemente l'amministrazione. Badate ancora, o signori, che, se ammettete l'accennato emendamento, ne verrebbe che talvolta la risposta ad un ricorso per ammissione eccezionale, dispense od altra consimile cosa, si farebbe attendere uno o due mesi.

Poi finalmente la decisione viene generalmente in senso favorevole, perchè si ha sempre riguardo, nell'esaminare una pratica, non al giorno in cui si decide, ma a quello in cui fu sporto il ricorso.

Generalmente si dice: il ricorrente, quando ha sporto la supplica, non erano scaduti che tre, cinque o dieci giorni dopo il tempo utile dell'iscrizione, oppure dopo il tempo utile per prendere gli esami. Bisogna aver riguardi, e conviene ammetterlo. Ma intanto il giovane è stato in ritardo, per essere ammesso al corso, un mese, due mesi. Si dirà forse: egli potrà frequentare volontariamente il corso. Vi piaccia osservare che il più delle volte il ricorrente rimane a casa fin tantochè non abbia avuto risposta. Dalle quali circostanze, che stimo essere pienamente esatte e tali come si presentano quotidianamente, ben si vede che, quando si vuole nelle cose minute e di poca entità mettere dei giri e rigiri, non si fa che complicare la trasmissione e l'andamento delle pratiche, invece di favorire l'esatta osservanza dei regolamenti; riguardo al compimento dei corsi, tante volte si seconda la rilassatezza e si fa perdere più tempo di quello che si faccia guadagnare ai giovani.

Per lo che lo pregherei l'onorevole senatore Moris, il quale, e per la sua lunga esperienza e per avere seduto già per parecchi anni in questi Consigli, conosce assai bene la natura di queste pratiche, a non voler persistere nel suo emendamento, il quale, dettato dal buon intendimento di meglio assicurare l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti, verrebbe nella pratica invece a complicare soverchiamente l'andamento degli affari e talvolta a cagionare anzi una rilassatezza maggiore.

MORIS. Io aveva proposta l'aggiunta che ho letto all'articolo 21 per due ragioni: 1° perchè è a un dipresso quello che è stabilito dalla legge 4 ottobre 1848; 2° perchè il signor ministro aveva detto che le pratiche da sottoporsi al Consiglio superiore in ordine al paragrafo 2 dello stesso articolo 21 dovevano essere quelle intorno alle quali vi fosse dissenso, chè altrimenti il Consiglio superiore non avrebbe avuto tempo di occuparsi di tutte.

Ora, dopo le spiegazioni che ha date il signor ministro, considerando che si ricorrerà al Consiglio superiore per quello massimamente che è controverso, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Sta l'aggiunta solamente al paragrafo secondo...

MORIS. Quella relativa ai depositi.

PRESIDENTE. Io credo che il signor ministro non abbia difficoltà...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Anzi io proporrei la seguente redazione.

Io non direi « Sulle domande degli studenti, » perchè vi sono anche domande che non sono di studenti, ma di persone

già laureate, le quali già esercitano, e che domandano talvolta di essere in via eccezionale abilitate o ad esercitare legalmente, o a rientrare ancora negli studi per un'altra facoltà, come sarebbe dei medici per divenire chirurghi, e dei chirurghi per essere anche medici.

Io opino pertanto che sarebbe più conveniente un'espressione più generale, e direi:

« Sulle domande per ammissioni eccezionali ai corsi, agli esami, e per dispense dai medesimi o dai depositi, nonchè sopra qualsiasi altra questione relativa all'insegnamento, che gli venga dal ministro sottomessa. »

PRESIDENTE. Adottando questa redazione, diverrebbe inutile l'articolo 22.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Pinelli.

PINELLI. I motivi svolti dall'onorevole signor ministro tendono a che non sia soverchiamente incagliato il corso di queste pratiche, le quali possono sovente essere di natura non lieve.

Non può tuttavia dissimularsi che la determinazione da emanarsi sopra certune di queste domande può essere di rado di una conseguenza di assai rilievo.

La redazione che propone l'onorevole signor ministro ripara certamente in parte, dovendosi precisamente supporre che, col dichiarare che si deferiranno al Consiglio superiore quelle domande che sembrano di natura alquanto importante (suppongo quelle che possono, per così dire, formare massima), si provvederà alla più parte dei casi; ma forse, per un principio di stretta giustizia, si potrebbe ancora adottare un'altra variazione, quella cioè che, sulla domanda degli studenti per l'ammissione ai corsi ed agli esami, o per dispensa dai medesimi o dai depositi, si chiedesse l'avviso del Consiglio, quando fosse contrario a tale domanda quello del consultore legale.

Se la cosa si considera di tale natura che vi si possa passar sopra col semplice avviso del consultore legale, certamente non occorre di chiamare l'attenzione particolare del Consiglio superiore; ma, qualora il parere fosse contrario, e che si prevedesse una determinazione opposta del ministro, siccome potrebbe esservi di mezzo un interesse abbastanza grave per quell'individuo che ha fatto la domanda, così sarebbe bene fosse più maturamente apprezzata la determinazione da emanare.

Io proporrei perciò, dopo la parola *depositi*, quella: « ove a questa domanda fosse contrario il parere del consultore legale. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole senatore Pinelli propone un emendamento alla stessa parte dell'articolo, e vorrebbe che, almeno nei casi in cui il ministro non crede di attenersi al parere favorevole del consultore, si debba rimettere al Consiglio superiore...

PINELLI. (*Interrupendo*) Nel caso che il parere fosse contrario.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questo accade novanta volte su cento. Se l'onorevole senatore Pinelli avesse ad esaminare la natura delle domande, vedrebbe che per una buona parte sono assurde e si respingono, dimodochè sarebbe lo stesso come dire che generalmente si debbono mandare al Consiglio superiore, il che recherebbe il maggiore intaglio.

D'altronde bisogna considerare ancora questa circostanza, che, quando si decide sopra queste domande, bisogna aver presenti tante minute circostanze che riguardano il giovane ricorrente e la famiglia di esso, le quali non si possono sem-

pre tutte apprezzare dal consultore, meno ancora poi lo potrebbero essere da un Consiglio.

Tante volte giungono al ministro certe cognizioni di fatto sopra i motivi per cui il giovane non ha potuto presentarsi per tempo a prendere l'iscrizione; oppure i motivi per cui è stato rimandato ad un altro esame, e motivi anche d'una certa delicatezza, i quali non conviene nemmeno che traspirino, e che pure in via d'equità inducono a dare al ricorrente una risposta favorevole.

Se veramente da una decisione in un senso o nell'altro ne venisse un dissesto nell'ordinamento degli studi, oppure un danno alla famiglia dei postulanti, allora potrebbe stare l'emendamento del senatore Pinelli; ma la massima parte degli accennati ricorsi sono di poca entità.

Sulla sua responsabilità il ministro risolve, in seguito al parere che viene dal rettore per le altre Università, e dal consultore per quella di Torino. Quando vi sono dei casi gravi che meritano un esame più profondo, allora si interessa di avere maggiori lumi ed informazioni più esatte.

PINELLI. Mi dichiaro perfettamente appagato dalle considerazioni del signor ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ridurrebbe l'aggiunta ch'egli propone, alla menzione « dei depositi e della loro restituzione. »

Così l'articolo verrebbe combinato in questa guisa:

« Art. 21. Egli dà il suo avviso:

• 1° Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza ed applicazione delle leggi;

• 2° Sulle domande per ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, per dispense dai medesimi e dai depositi; e per la restituzione di questi;

• 3° Sul chiudimento di scuole e di convitti privati, secondo il disposto dell'articolo 6;

• 4° Sui dubbi di competenza fra le autorità preposte all'amministrazione della pubblica istruzione. »

Chi approva quest'articolo così compilato voglia sorgere,

(È approvato.)

« Art. 22. Esamina ed approva i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento, ed i programmi degli studi. »

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 23. Esamina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti o di nuovo istituite nelle Università del regno. »

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Si levi chi lo vuole approvare.

(È approvato.)

« Art. 24. Il Consiglio superiore pronuncia sui mancamenti e sulle colpe imputate ai professori della scuole universitarie, quando esse siano tali da poter dare luogo a destituzione od a sospensione, sentito però sempre l'incolpato nelle sue difese.

« Saranno con legge speciale determinati i casi e le colpe che possono dare luogo all'applicazione delle pene anzidette. »

(Il senatore Mameli si avvicina al ministro dell'istruzione pubblica, al quale dice sommamente alcune parole.)

MAMELI. Io pregherei di aggiungere...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. (Interrompendo) All'articolo 21 manca, come mi si fa ora osservare, la clausola per cui abbiamo discorso finora, la clausola principale, cioè, che sono deferite al Consiglio, di tutte le domande, solamente quelle che il ministro crederà di dovergli mandare. Non essendovi questa clausola, ne verrebbe che tutte le domande dovrebbero essere inviate al Consiglio, cosa che il ministro ha sempre oppugnato,

PRESIDENTE. Lo riconosco, tanto più che non capiva bene il senso della discussione, e trovava che era demandato tutto al Consiglio superiore.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'articolo deve essere coordinato in questo senso, cioè che sia fatta facoltà al ministro di demandare al Consiglio soltanto quelle domande che crederà opportuno, perchè senza questa clausola egli dovrebbe sottometterle tutte al Consiglio superiore per il suo avviso.

PRESIDENTE. Quando si discusse l'articolo 17 si è detto di trasportar l'alinea di quell'articolo, cioè quando il presidente mise ai voti l'articolo 17, lo fece con riserva di trasportar l'alinea che finisce la prima parte dell'articolo che si è votato definitivamente ed ove è detto: « ad istanza di questo dà il suo parere sulle domande di ammissioni eccezionali, ecc. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questa sarebbe la redazione del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Fu deciso non di abbandonarlo, ma di trasportarlo ove d'uopo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Allora vuol dire che verrà trasportato in questo secondo alinea dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Alla fine dell'articolo 22, come il luogo più acconcio.

DI CASTAGNETTO. Mi pare che veramente il presidente aveva detto spettare all'ufficio centrale di collocarlo in quella sede che gli fosse più appropriata.

PRESIDENTE. Si è fatta la riserva in seguito all'istanza del ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ben inteso che le domande per ammissione ai corsi saranno mandate al Consiglio superiore secondo la facoltà riservata al ministro che invierà quelle che crederà bene d'invviare.

MAMELI, relatore. Questo alinea si è trasportato all'articolo 21, al numero 2.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Per il desiderio di chiarire meglio la deliberazione del Senato è d'uopo ritenere che nell'articolo 21 vi sono quattro disposizioni segnate con numeri dall'1 sino al 4. Per tre di queste disposizioni, cioè la 1, la 3 e la 4, le questioni relative devono di diritto essere devolute al Consiglio superiore; quella che riguarda il numero 2 dà facoltà solamente al ministro di deferire quelle che crede al Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Perciò io proporrei al Senato che intervertisse l'ordine di questo paragrafo 2, perchè, avendo esso un carattere distinto, non venga confuso con quelli che non gli sono analoghi.

MORIS. Proporrei di aggiungere dopo il 4: « Il Consiglio superiore avrà a dare, ad istanza del ministro, il suo avviso sulle domande per ammissione, ecc. »

PRESIDENTE. È pregato l'ufficio centrale di tener conto di quest'ordine nella ristampa che si farà acciò il Senato lo abbia sotto gli occhi.

DI COLLEGNO M. Farò osservare se non sarebbe meglio di farne due articoli distinti, nell'uno dei quali si faccia facoltà al Consiglio di dare il suo parere per quello che riguarda gli alinea 1, 3 e 4, e nell'altro si faccia cenno del giudizio del ministro per quello che riguarda queste domande.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'osservazione dell'onorevole senatore Di Collegno fu già fatta in principio di questa seduta, dove si disse che, senza per nulla toccare al valore della deliberazione che prende il Senato, è lasciata fa-

collà all'ufficio centrale di coordinare queste deliberazioni appunto in quel senso, mettendo in una classe a parte le disposizioni sulle quali il Consiglio ha solamente la facoltà di dare il voto, e in un'altra classe quelle sulle quali pronuncia. Ora non si tratta che di decidere sulla massima; del resto, appunto per evitare che non nascano equivoci, pregherei il Senato di attenersi a queste regola, che oggi si discutano e si deliberino diversi articoli, poi nella seduta seguente l'ufficio centrale, per mezzo del suo relatore, darà lettura di tutte queste disposizioni secondo l'ordine logico che crederà di introdurre. E così allora il Senato saprà definitivamente a quale norma attenersi non solamente sull'unità delle determinazioni, ma anche sull'ordine col quale saranno deliberate.

PRESIDENTE. Questa revisione è prescritta dall'articolo 74 del regolamento; solamente il più delle volte si suole fare in fine della discussione; ma, trattandosi di una legge in cui sono stati introdotti cambiamenti sostanziali e moltissimi, è certo utile e più salutare di farla a misura che la discussione procede; tanto più che il Senato stabilì che l'ufficio centrale possa coordinar gli articoli trasportandone la sede, ed anche suddividerli se è necessario; cose tutte che non cambiano per niente il senso e il merito delle disposizioni già votate. Rileggerò l'articolo 24. (*Vedi sopra*)

SAULI. Nell'articolo 22 del Ministero e 24 della Commissione, là dove si parla dei mancamenti e delle colpe imputate ai professori delle scuole universitarie, proporrei che si aggiungessero le parole seguenti: « ed ai professori delle scuole secondarie e magistrali, » poichè questi professori in virtù dell'articolo 15 della legge 4 ottobre 1848 godevano della facoltà di essere giudicati dal Consiglio superiore ogniqualvolta fossero imputati di colpe che dar potessero luogo a destituzioni o sospensioni oltre ad un anno. Mi pare che il privarli di questo diritto sarebbe cosa troppo grave.

PRESIDENTE. È l'articolo 26.

SAULI. Ci è poi nell'articolo 26 una disposizione che è contraria appunto alla mia proposta. Ma all'articolo 26 si dice che il Consiglio superiore dà semplicemente il suo avviso, e nell'articolo 24 si dice che pronuncerà intorno ai mancamenti, ecc. Vorrei che al medesimo Consiglio fosse lasciata la facoltà di giudicare tanto gli uni che gli altri, perchè mi pare che privare di questo diritto i professori delle scuole secondarie o magistrali sarebbe cosa soverchia che darebbe luogo a grandissimi lamenti. Per conseguenza ripeto che, dopo alle parole « intorno ai mancamenti dei professori delle scuole universitarie, » si debba aggiungere « e dei professori delle scuole secondarie o magistrali. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'emendamento che propone l'onorevole senatore Sauli tenderebbe a ristabilire nel presente progetto di legge, e tanto in quello della Commissione come in quello del Ministero, giacchè essi procedono in ciò perfettamente d'accordo, la disposizione della legge 4 ottobre 1848, la quale dichiara che nessun professore delle scuole secondarie possa essere destituito o sospeso senza che intervenga il giudizio del Consiglio superiore.

Sicuramente è doloroso di dover adottare, o almeno di dover sostenere una proposta la quale toglie ad una parte dei funzionari dell'istruzione pubblica una guarentigia alla quale essi naturalmente annettono un tal qual valore. Ma quando il bisogno del servizio, quando il bisogno di mantenere salda la disciplina, di riparare immediatamente ai disordini che possono nascere in un ramo di tanta importanza, come quello della pubblica istruzione richiede, io credo non si debbano concedere diritti che siano contrari all'interesse delle istituzioni, all'interesse pubblico; sono persuaso che

questa massima è anche ammessa dall'onorevole preopinante, cioè che, sempre quando un diritto od un privilegio si opponga all'interesse pubblico ed al buon andamento dell'amministrazione, non debba concedersi. Quand'è, o signori, che si accordano diritti di questa natura ad alcuni funzionari? Quando l'interesse delle istituzioni lo richiede. La magistratura ha il diritto d'immovibilità. Ma è forse unicamente per uno speciale favore ad essa? Forse unicamente per prevenire che talvolta i membri di essa possano essere ingiustamente colpiti dal potere esecutivo? No, o signori, è per tutela della giustizia; è per rendere i magistrati indipendenti; è perchè, quando essi hanno a pronunciare un giudizio, lo emettano colla massima imparzialità e colla più sicura coscienza. Ora vi hanno ragioni eguali per mantenere tal prerogativa nella classe degli insegnanti delle scuole secondarie? Io nol credo. Questo diritto, che è un vero privilegio, non sarebbe che a vantaggio particolare degli insegnanti, ma non certamente a vantaggio della disciplina, a vantaggio dell'istruzione pubblica.

Io stimo che, per mantenere ferma la disciplina e l'ordine nelle scuole, per mantenere il rispetto dovuto tra professori e professori, sia indispensabile che, tuttavolta vi è una mancanza di qualche gravità, debba essere punita, si bene con cognizione di causa, ma con prontezza, immediatamente. Solo in tal modo la punizione può essere efficace. Chè invece, quando sia necessario un giudizio formale, passano i mesi, ed il fallo che si vede impunito, provoca l'indisciplina, la mollezza, e talora anche il minor rispetto all'autorità.

Diffatti perchè, o signori, non vorreste estendere un egual privilegio a tutti gli altri impiegati dello Stato? Per qual ragione vorreste concederlo a beneficio degli insegnanti delle scuole secondarie, e negarlo, per esempio, alla classe degli impiegati del demanio, degli intendenti, e via dicendo? Vi è ragione alcuna perchè si debba a preferenza stabilire e conservare a questi impiegati che si chiamano professori e maestri delle scuole secondarie, e poi negarlo agli altri? E poi, se volete stabilirlo per le scuole secondarie, perchè non estenderlo anche alle scuole elementari?

Ma, ripeto, questo privilegio sarebbe dannoso, perchè, se il Ministero deve essere responsabile del buon andamento del servizio, è indispensabile che abbia mezzi per richiamare prontamente al dovere siffatti funzionari, quando mai sieno per mancarvi.

Signori, io non ricorro ai fatti per provarvi il grave inconveniente che vi sarebbe nel lasciare sussistere questo privilegio. Ma vi posso assicurare, e con me son persuaso che tutti quelli che ebbero mano nella pubblica istruzione lo potrebbero confermare, che questo privilegio è assai funesto al buon andamento dell'istruzione pubblica. Vi piaccia considerare che ad un Consiglio, prima che esso abbia istruita compiutamente la causa, molti di quegli amminicoli che possono aver deciso il ministro a prendere una disposizione più o meno rigorosa, sono già sfuggiti, e non si possono più cogliere.

Si noti che tante volte vi sono dei difetti, considerati ripartitamente, assai minimi in un insegnante, ma che riguardati in complesso, nella continuazione di parecchi anni possono costituire tal vizio da rendere un professore assolutamente incapace ad insegnare.

Supponete un caso pur non infrequente. Vi hanno dei professori in cui concorrono doti eccellenti, ma che pure non sanno in nessun modo mantenere la disciplina nelle scuole; per lo che succedono continui disordini, e dai disordini deriva una negligenza ed una fiacchezza negli studi, ed il tempo in gran parte è sprecato dalla gioventù.

Ebbene, io vi domando: un Consiglio qualunque può egli tener conto di tutte queste circostanze? Può egli esaminare una serie di due, di tre anni dell'insegnamento di uno di tali maestri o professori per concludere che bisogna rimuoverlo? Non si verrà mai a questo passo. Lo affermo, o signori, con tutta coscienza, non ci si verrà mai.

Del resto, si consideri ancora che un Consiglio, appunto perchè non è responsabile, difficilmente si risolve a determinazioni odiose. Chi le può prendere è quegli che è responsabile, perchè sa che è sopra di sé che cade il biasimo del tollerare un insegnante che non meriti di essere comportato.

Questa cosa, la quale forse a primo aspetto non persuade, lo dichiaro che è fondata su fatti.

Si percorra pure la serie di otto anni, dacchè dura la legge del 4 ottobre, e per conseguenza dura anche questo privilegio dato agli insegnanti delle scuole secondarie di non poter essere sospesi o destituiti se non in seguito ad un giudizio del Consiglio superiore, e vedrassi che non vi è quasi caso alcuno in cui siasi pronunciata una condanna.

Ma per questo credete, o signori, che non vi sia mai stata circostanza, in cui sarebbe stato necessario il pronunciarne? Ve ne sarebbe stata più d'una nell'interesse della disciplina scolastica; ma appunto perchè sfuggono, non si possono raccogliere tutte le cause le quali possono indurre l'amministratore a sospendere o destituire una persona; appunto perchè prevale sempre il sentimento della condiscendenza, dove non ci è la responsabilità diretta, i colpevoli sono sfuggiti a misure rigorose, che pur sarebbero state indispensabili.

E quando si comincia a tollerare che un professore, quantunque non dotato dei requisiti che si richiedono per insegnare, che anzi abbia qualità che nuocano all'insegnamento, che diano occasione a scandalo, pur rimanga al suo posto; quando un'istanza fatta ripetutamente dal ministro o dall'autorità da lui immediatamente dipendente, perchè tale insegnante venga sospeso o dimesso, non ha alcun effetto; ritenete pure, o signori, che ciò genera scandalo negli altri insegnanti, i quali, quantunque non sogliano prevaricare per vizio, tuttavia quando vedono rilassata la disciplina e che non si teme più di essere puniti, si lasciano andare e non conservano più quel contegno, non adempiono più con lo stesso zelo alle loro attribuzioni.

Il ministro stesso in quale situazione si trova egli dirimpendo a questi insegnanti? Si trova nella situazione, non voglio dire di essere ingiuriato, ma poco meno, perchè si sa che non si dipende da lui.

Io dico che, se si dovessero aprire certe pagine, alle quali non conviene dare pubblicità, si verrebbe a confermare pienamente la mia opinione.

Qui io sono ben lontano dal voler tacciare una parte considerevole di questo benemerito corpo, anzi debbo dichiarare che nella generalità esso è degno di encomio, e che attende con molto zelo e capacità al proprio ufficio; ma, come si sa, nei corpi numerosi vi sono sempre delle eccezioni, le quali fanno torto al corpo intiero. Ora è bene lasciare al ministro, che, quando si presentano di questi casi eccezionali, ei possa immediatamente servirsi delle misure disciplinari per cercare di purgare questo corpo da individui che lo disonorino, da alcuni che non sanno procacciarsi il rispetto e danno luogo a scandali e recano danno all'istruzione pubblica, perocchè alla fin fine chi paga il fio della poca capacità oppure della condotta meno lodevole dei maestri sono poi sempre gli allievi.

Io diceva testè di non essere il solo ministro che abbia quest'opinione; chè tutti gli altri che mi hanno preceduto,

possono confermare che le cose si passano nel modo da me accennato.

Ed invero qui abbiamo un progetto che è stato elaborato non dirò dal ministro che mi ha preceduto immediatamente, ma in qualche parte preparato dall'altro ministro che ha preceduto l'onorevole mio collega qui presente. Ebbene anche questo progetto, che fu presentato nel 1854 al Parlamento, contiene la stessa revoca di questo diritto, di questa specie d'inamovibilità ai professori delle scuole secondarie.

Or voi, o signori, potete ben pensare che non è certamente per far offesa a questo corpo, che diversi amministratori sono convenuti nella sentenza, che questa disposizione, che questo privilegio è più nocivo che utile al buon andamento dell'istruzione.

Finora ho dovuto tenere la discussione nei termini generali, non discendendo ai fatti e non vi discenderò certamente per provare il mio assunto; ma prego il Senato a voler solamente prendere atto di questa mia dichiarazione, che i fatti del passato provano pienamente, non dirò solo la convenienza, ma la necessità di prendere questa determinazione, la quale non fa altro che collocare i professori delle scuole secondarie nella condizione ordinaria degli altri funzionari, la buona parte dei quali non è certamente inferiore per la sua condizione e considerazione a questi insegnanti.

Forse mi si dirà, che cado in una contraddizione perchè faccio un'eccezione per i professori dell'Università.

La cosa cambia assai d'aspetto. I professori dell'Università difficilmente giungono alla cattedra prima dei 30 anni, mentre quelli delle scuole secondarie tante volte a 19, ai 20 anni incominciano la loro carriera.

Questa considerazione ha già un tal qual peso per giustificare una eccezione che si vuol fare nel corpo universitario, giacchè i suoi membri, oltre ad essere di un'età più matura, hanno già dato prove sufficienti nella loro vita anteriore di essere forniti di tutte quelle qualità, e doti che si richiedono per fare un buon insegnante tanto dal lato del carattere quanto dal lato dell'ingegno.

In secondo luogo poi bisogna tener conto dell'insegnamento speciale che è generalmente dato nell'Università.

Qui vi da una buona parte di cattedre si danno insegnamenti i quali toccano più o meno d'avvicino le cose politiche. Non è bene per conseguenza lasciare ad un ministro, che è uomo politico, la facoltà di destituire senza che intervenga il Consiglio superiore, il quale deve essere lontano da ogni opinione preconcepita nel dare il suo giudizio. Accennerò ad esempio alle cattedre di legale, e se si vuole anche di teologia, perchè si può bene, se non direttamente, certo indirettamente, segnare l'addentellato politico che vi esiste nelle questioni, ad esempio, tra il potere civile ed il potere ecclesiastico.

Or non conviene appunto legare né vincolare, direi, in certo modo le opinioni dei professori, quand'anche tocchino le cose che riguardano la politica o la religione, senza dubbio quando non eccedono nella misura, perchè, quando eccedessero, allora anche in questo caso il ministro avrebbe facoltà, anzi dovere di porvi riparo.

Ma unicamente quando potessero manifestare opinioni contrarie ad un ministro o ad un altro, è bene che non si debba mettere ostacolo al loro insegnamento tutt'alvolta che questo è ponderato e che sia nei limiti della temperanza.

La terza ragione poi consiste nella considerazione che ai professori dell'Università incombe una parte meramente istruttiva, dacchè hanno ad insegnare ai giovani di tale età, la cui educazione morale si può dire già formata.

Nell'istruzione universitaria non si usò mai, nè si usa di introdurre quelle massime educative che si usa d'introdurre nelle scuole secondarie; per lo che, quantunque si debba richiedere anche nei professori dell'Università che abbiano una condotta intemerata, però non si esige in loro tutto quello scrupolo, quella estrema riservatezza che si deve richiedere nei professori delle scuole secondarie, i quali hanno una parte eminentemente educativa, giacchè i giovani che hanno sotto di loro sono di tenera età, cui nell'istruire debbono sempre cercare di educare moralmente.

Queste sono le ragioni che hanno indotto il ministro e con lui l'ufficio centrale a conservare per i professori delle scuole universitarie quella specie di privilegio di non poter essere rimossi o sospesi se non al di là di un certo termine, ove non intervenga un giudizio del Consiglio superiore, ed invece a ritenere come non conveniente il conservare ai professori delle scuole secondarie lo stesso privilegio.

Amo lusingarmi che queste ragioni possano aver persuaso l'onorevole senatore Sauli.

DI COLLEGNO L. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Luigi Di Collegno.

DI COLLEGNO L. Io mi limiterò a rappresentare al Senato quello che si praticava per lo addietro sotto altra forma di Governo, dove qualunque giudizio si dovesse dare per la sospensione o destituzione d'un impiegato delle scuole fuori dell'Università, era pur soggetto all'esame ed al giudizio di quelle persone, perchè il magistrato della riforma era composto, come è noto, di 5 membri oltre il censore; onde tutte le misure, delle quali ora si tratta, erano pronunziate da questo Consiglio.

Questo non ritardava (come si suppone che farebbe adesso l'ingerenza del Consiglio superiore), non ritardava le misure, e nemmeno provocava troppa indulgenza per parte delle persone che formavano quel magistrato; per contrario dava una tranquillità alle persone addette alla carriera dell'insegnamento, particolarmente nelle cattedre più eminenti (come sarebbero i professori di filosofia, ed in molti luoghi anche quelli di teologia o di retorica) le quali tutte non accoglievano il timore di rimanere forse vittima di una misura presa senza bastante riflessione, che avrebbe potuto comprometterle dopo una lunga serie d'anni di servizio e di riputazione.

Su questo punto perciò non sono d'accordo col signor ministro.

SAULI. Domando la parola.

MAMELI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore dell'ufficio centrale.

MAMELI, relatore. La cedo al senatore Sauli.

SAULI. Non posso sicuramente competere di faccondia col l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, ma reputo che si debba preferire di sottoporre al giudizio d'un collegio, anziché di esporre tante persone all'arbitrio d'un solo; e ciò dicendo credo parlare nell'interesse dello stesso signor ministro dell'istruzione pubblica; perchè egli è certo che, qualora si moltiplicassero le destituzioni o le sospensioni oltre un anno, sorgerebbero senza fallo molti rumori; giacchè, trattandosi della numerosa famiglia dei professori, degli insegnanti, che sono uomini di lettere, cui si dà il titolo di *genus irritabile (Itarità)*, cadrebbe forse anche un po' di discredito sopra il capo di un'amministrazione così importante.

A me pare inoltre che il timore spiegato dal signor ministro che si moltiplichino di troppo questi giudizi del Consi-

glio superiore, non vada d'accordo coll'elogio che egli ha fatto al corpo degli insegnanti, dicendo che per la maggior parte sono meritevoli di stima e degni di occupare lungamente la carica che loro è affidata.

Persisto per conseguenza nel mio proposito, e lo credo utile al ministro, egualmente che ai professori delle scuole secondarie.

L'onorevole signor ministro dice poi che questi giudizi esigerebbero un tempo lunghissimo, e che l'ultima sentenza del Consiglio superiore ne sarebbe ritardata di troppo. A questo riguardo mi permetterò di osservargli che io credo che siffatti giudizi del Consiglio superiore non ricerchino tanti incombenenti di procedura come quelli dei tribunali criminali, ma s'assomiglino piuttosto a quelli dei tribunali di commercio, più spediti e più rapidi assai nel sentenziare.

Per conseguenza, attenendomi anche alle ragioni addotte dall'onorevole senatore Di Collegno, trovo che i professori delle scuole secondarie dovrebbero in questa parte essere assimilati a quelli delle scuole universitarie.

MAMELI, relatore. Domando la parola.

L'ufficio centrale è fermo nell'avviso che ha emesso nella sua relazione.

Se le cose stessero nei termini in cui le suppongono i senatori Di Collegno e Sauli, io non esiterei un momento a seguire il loro avviso; ma le cose procedono ben altrimenti.

Se si trattasse di far dipendere la sorte dei professori delle scuole secondarie e dei maestri e delle maestre elementari dal puro arbitrio del ministro, il quale, come uomo, e uomo lontano dal centro delle operazioni, può essere ingannato, dura ed insopportabile ne sarebbe la condizione, e tale da ritrarre qualunque uomo avesse un poco di fiducia in se stesso e nei suoi studi dalla malaugurata carriera dell'istruzione.

Ben altro però deve dirsi, considerando che i detti professori e maestri hanno guarentigia di cui sono privi tutti gli altri impiegati anche d'ordine molto più elevato. Difatti a norma del progetto, sebbene non siano sottoposti ad un giudizio formale, come i professori universitari, tuttavia l'arbitrio del ministro va soggetto ad un potente vincolo, mercè l'avviso del Consiglio superiore, previa cognizione di causa e sentito l'incolpato nelle difese, trattandosi di professori addetti all'insegnamento secondario, e mercè l'avviso della deputazione provinciale per le scuole, trattandosi di maestri e maestre elementari, sentito pur sempre l'incolpato.

Ora io domando come un ministro responsabile possa abusare a danno di un innocente e sacrificarlo alle sue vendette, quando ha dinanzi agli occhi un voto così autorevole, salvo che ne sia evidente l'ingiustizia. Io non posso crederlo, e se qualche pericolo può esserci, sarà certamente più in favore che a danno dell'incolpato.

Non ripeterò le molte altre ragioni dal ministro addotte, tanto più che l'argomento non ne ha bisogno, essendo già troppo pronunciata in ciò la pubblica opinione, e venendo in conferma l'esperienza di cui io stesso posso rendere testimonianza pel tempo in cui ebbi l'onore di reggere il portafoglio della pubblica istruzione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se il signor presidente me lo permette, risponderò brevi parole agli onorevoli oppositori senatori Di Collegno e Sauli.

Io credo, per quanto posso conoscere le cose come si passavano prima del 1848, che il magistrato della riforma non emetteva, riguardo alla rimozione o sospensione di un professore, alcun giudizio. Esso poteva benissimo dare il suo avviso, ma il potere esecutivo poteva anche senza questo giudizio rimuovere o sospendere un professore, anzi dirò che,

se andiamo svolgendo gli annali di quei tempi troveremo molli esempi di sospensioni e rimozioni fatte senza l'intervento del Consiglio del magistrato della riforma.

Io non ho mai trovato nelle costituzioni che il magistrato della riforma fosse investito dell'autorità di dare un giudizio formale se il potere esecutivo poteva rimuovere o sospendere un professore delle scuole secondarie.

Non dissento in quanto ai professori delle scuole universitarie, e credo veramente che esista questo privilegio, ma non così in ordine ai professori delle scuole secondarie (almeno per ciò che mi consta), salvo che l'onorevole preopinante abbia i mezzi di convincermi.

Dirò ora all'onorevole senatore Sauli, che io non ho mai dichiarato che il Consiglio superiore sarebbe impacciato a deliberare sopra tutti i molteplici casi che riguarderebbero la sospensione o la destituzione di un professore delle scuole secondarie, perchè, se ciò avessi detto, sarei veramente in contraddizione con quanto ho prima dichiarato, cioè che debbo fare i debiti encomi del corpo degli insegnanti in generale.

Ho solo accennato la difficoltà di poter raccogliere tutti i dati, tutti i requisiti i quali possono poi condurre a dare un giudizio veramente completo sulle cose che il Consiglio superiore sarebbe chiamato a decidere. Non ho parlato della molteplicità dei casi; ho parlato della difficoltà d'istruire il processo, la quale sta in ciò, che nell'attuale condizione di cose si trova molto zelo negli impiegati della pubblica amministrazione delle provincie ad informare il Ministero di tutti gli inconvenienti che sorgono nella pubblica istruzione e dei difetti che occorre d'imputare agli insegnanti; ma questo si fa generalmente in via confidenziale, e la cosa si comunica piuttosto ad orecchie di quello che si faccia in modo, direi quasi, legale e giuridico.

E accade ben di sovente che quando questi stessi superiori, o che siano dipendenti immediatamente dal Ministero della pubblica istruzione, oppure che appartengano alle amministrazioni dei municipi, quando vedono che il ministro ha presa la cosa sul serio e che porta la causa innanzi al Consiglio superiore, recedono; e non c'è mezzo di ottenere in molti casi da loro la stessa dichiarazione colla facoltà di renderla ostensiva.

Il mondo è così, non vuole correre il pericolo di essere malevisto, di far sapere che l'imputazione è provenuta da lui, quantunque sia il suo dovere di farlo.

È questa una delle ragioni per cui io diceva in genere che resta difficile al Consiglio superiore d'istruire la causa, perchè è impossibile che, dove vi sono molti membri riuniti, quel che si dice non traspiri, e non si sappia dall'imputato.

Anzi dirò che sono accaduti, anche nel breve periodo della mia amministrazione, molti casi nei quali alcune autorità, dopo aver dichiarato in un senso contro od a favore (qui è il caso di dire contro) a certi insegnanti, fecero poi degli attestati in senso tutto affatto contrario agli insegnanti medesimi; e ciò perchè? Per togliersi d'imbarazzo.

Di qui si vede che, quando si tratta d'istruire delle cause in via disciplinaria, e non in via giuridica avanti ai tribunali, riesce immensamente difficile ad un corpo collegiale di raccogliere tutti gli elementi per poter decidere.

Finisco con una considerazione, ed è che nessuno ancora ha potuto rispondere a quello che io diceva, cioè che veramente non è interesse dell'istituzione ma dell'individuo; e che l'immensità degli altri funzionari dello Stato non ha questo diritto, eppure non se ne lagna.

E credo poi, quantunque si meni tanto scalpore dalla

stampa, essere un fatto che queste destituzioni e sospensioni arbitrarie da parte di qualsiasi ministro non succedano quasi mai, quantunque la massima parte dei funzionari non abbia questo privilegio dell'inamovibilità, perchè, checchè se ne dica, è una specie d'inamovibilità che si vuole concedere al corpo insegnante.

Concludo adunque con dire che, se il Senato decide diversi conservare questo privilegio al corpo insegnante in genere, e quindi anche al corpo dei professori delle scuole secondarie e magistrali, dovrà per necessaria conseguenza concederlo pure ai 6000 o 7000 maestri o maestre delle scuole elementari.

Quindi io dichiaro una volta per sempre che della disciplina dell'insegnamento ne sarebbe responsabile il Consiglio superiore, il ministro se ne laverebbe le mani; sicchè ogni volta che da qualunque parte sorgesse qualche censura sopra uno scandalo, sopra una debolezza d'un insegnante, sopra di un disordine in un istituto, il ministro dovrebbe dire: signori, rivolgetevi al Consiglio superiore, perchè mi avete spogliato della facoltà di portare l'ordine dove lo scandalo sorge.

DI COLLENO L. Non insisterò nuovamente su quanto ho avuto l'onore di esporre, quantunque io rimanga sempre nella mia convinzione.

Dirò solamente, in proposito di quanto il signor ministro accennava sul potere esecutivo nel tempo che esisteva un'altra forma di amministrazione superiore d'istruzione pubblica, che quel potere esecutivo si considerava nelle attribuzioni proprie di ministro, e allora quello che aveva la sorveglianza sull'istruzione pubblica era il ministro dell'interno, come già ho avuto luogo di accennare altre volte prendendo la parola su questa materia.

Del rimanente in tempo della mia amministrazione che fu di assai lunga durata, non è mai avvenuto che il ministro abbia fatto intervenire la sua autorità, prendendo gli ordini di Sua Maestà per procedere alla rimozione o sospensione di alcun professore di scuole universitarie.

Siccome le patenti di professore dell'Università si davano dal Re, era naturale che la rimozione o qualunque misura in odio che fosse almeno di qualche durata, doveva prendersi dall'autorità sovrana.

Le patenti di professore delle scuole universitarie si davano dal magistrato della riforma, ed in questa parte aveva esso il potere esecutivo, e procedeva come stimava secondo le circostanze, senz'altro che vi intervenisse in verun modo l'azione del ministro.

Io dirò poi che parlava di professori e non di maestri. Vi è sempre stata pel passato una differenza assai naturale fra di essi, poichè professori non erano, come ho già accennato, che quelli di teologia, di filosofia, di retorica e di umanità, in qualche luogo i professori di istituzioni o altre cattedre simili.

Quando ai maestri non ne ho parlato, perchè sono il primo ad ammettere che non si potrebbe chiamare alla cognizione del Consiglio superiore tutto quello che può occorrere in materia di rimozione o di sospensione di questi maestri di classi inferiori. Tuttavia quando si fa valere il motivo del privilegio che non va concesso, mi pare che si tratterebbe anzi della questione inversa. Se questi professori sono sempre stati sotto la dipendenza di un corpo collegiale, quanto alla sospensione ed esclusione dall'insegnamento, adesso si tratterebbe di dare in certo modo un privilegio odioso con togliere loro quello che avevano nel tempo che erano retti dal magistrato della riforma, e anche dopo, giacchè il decreto del 4 ottobre ha loro conservato questo vantaggio.

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1856

PRESIDENTE. Mi duole che il Senato non sia più in numero onde poter deliberare, e perciò rimando la discussione alla prossima seduta, convocando il Senato per lunedì prossimo alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è levata alle 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Seguito della discussione del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.
